



COMUNICATO UFFICIALE N. 203
Stagione Sportiva 2012/2013

Si pubblica, in allegato, il C.U. N. 138/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 10 delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA L' 11 MARZO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 138/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 10 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 10 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MARZO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 10 I Dirigenti Federali</p> <p>1. Sono Dirigenti Federali coloro che, sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i colleghi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti Federali.</p> <p>2. I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio.</p> <p>3. Non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono lucro dalla loro attività in ambito calcistico o che comunque ne abbiano tratto da attività inerente al trasferimento dei calciatori.</p> <p>4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.</p> <p>5. Non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrano in delitti non colposi sanzionati con condanna dal giudice penale.</p> <p>6. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono giudicati dalla Corte Federale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 I Dirigenti Federali</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono giudicati ai sensi della Corte Federale.</p> <p>6. I Dirigenti Federali che siano anche Dirigenti di società che militano in ambito di L.N.P. Serie A e L.N.P. Serie B, non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli</p>

<p>7. I Dirigenti Federali che siano anche dirigenti di società non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società.</p> <p>Coloro che violano tale disposizione sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle sanzioni di cui all'art. 14 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>ufficiali di gara durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società.</p> <p>I Dirigenti federali che siano anche dirigenti di società che militano in ambito di Lega Pro e di L.N.D., non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società.</p> <p>7. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p>
---	---